Green Pass

Considerazioni rispetto

alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

e alla protezione dei dati personali

Cos’è

- Certificato digitale cifrato (chiave pubblica e chiave privata) che contiene informazioni (dati personali identificativi e sulla salute) riguardanti un individuo e situazione (guarigione) o prestazione (vaccinazione / test) sanitaria a cui si è sottoposto
- QRCode
- stringa codificata Base45 e compressa con zlib
- pacchetto di dati in formato COSE, CBOR Object Signing and Encryption
- JSON applicato al data dictionary DGC.Core.Types.schema.json, stabilito nel Annex B del

Flusso di codifica

Ogni organismo autorizzato a rilasciare i certificati (ad esempio un ospedale, un centro di test o un'autorità sanitaria) ha la propria chiave di firma digitale. Tutte le chiavi di firma sono conservate in una banca dati protetta in ciascun paese.

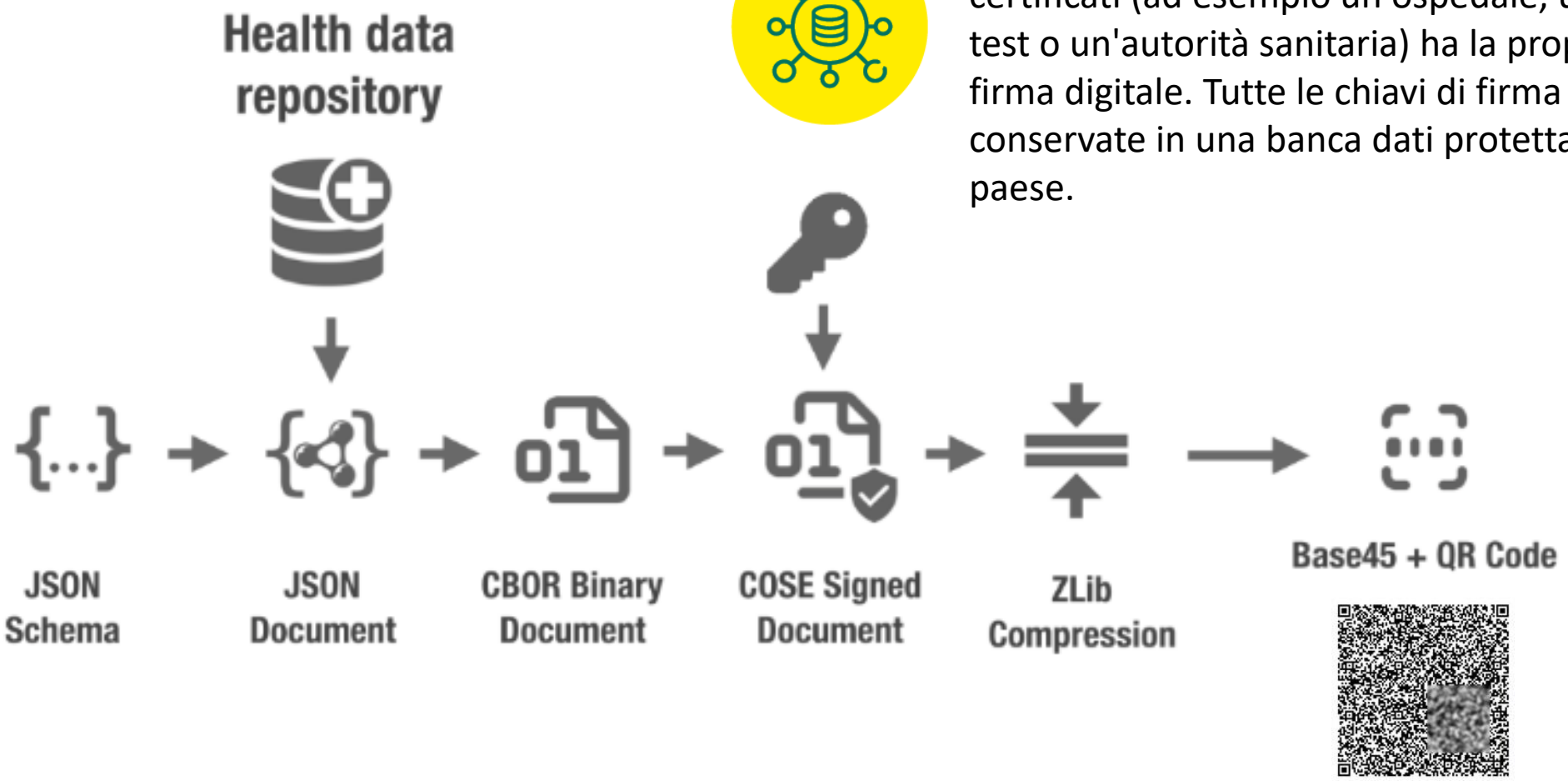

Ecco cosa c’è scritto

- HC1:6BFOXN%TS3DHPVO13J /G-/2YRVA.Q/R8RNM2FC1J9M$DI9C3K9%SAR:PS$S:LC/GPWBILC9GGBYPLDXI25P-+R2YBV44PZB6H0CJ0%H0%P8.KOKGTM8$M8SNCXL9LM0C KPLIUM45FMCHGX2MUEE-JE6GQ2%KYZPQV6YP8412YPCGJ4HM84-2YNAG0B807+PE82D/K4EH05.4$M8WL6KN8LQE.UKK*R3T3+7A.N88J4R$F/MAITHP+PIJ6W*PP+PDPIGOK-*GN*Q:XJR-GM%O-RQV*Q6QS03L0QIRR97I2HOAZEKX:CIGF5JNCPIGSUXOQ0WBAMKK$F.UI%SUR+PLXEGAE%9OMPDNBH9JAZ%3KHJF0JEYI1DLNCKUCI5OI9YI:8DG:D%PDB2MLTC-NS K87NTFBNM/VGMNL%1Z8F 2D7DQHH3-31U98NQI7UQCLV64LO6B+U98-47KC2UU*9KEQ1A7OE3O7BPN47H.STS2JE5%CQC/AO1S112+B3XUE

QR Code Issuer : IT
QR Code Expiry : 2023-05-12 00:00:00
QR Code Generated : 2021-06-22 23:32:43
Vaccination Group
Dose Number : 1
Marketing Authorization Holder : ORG-100030215
vaccine or prophylaxis : 1119349007
ISO8601 complete date: Date of Vaccination : 2021-06-03
Country of Vaccination : IT
Unique Certificate Identifier: UVCI :
01IT037281FD58AE4FC79CF2508B8196A1C7#2
vaccine medicinal product : EU/1/20/1528
Certificate Issuer : Ministero della Salute
Total Series of Doses : 2
disease or agent targeted : 840539006
Surname(s), forename(s)
Standardised surname : PEZZALI
Surname : PEZZALI
Standardised forename : ROBERTO
Forename : ROBERTO
Schema version : 1.0.0
Date of birth : 1978-07-25

Rif. Normativi europei sul certificato

- REGULATION (EU) 2021/953 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2021

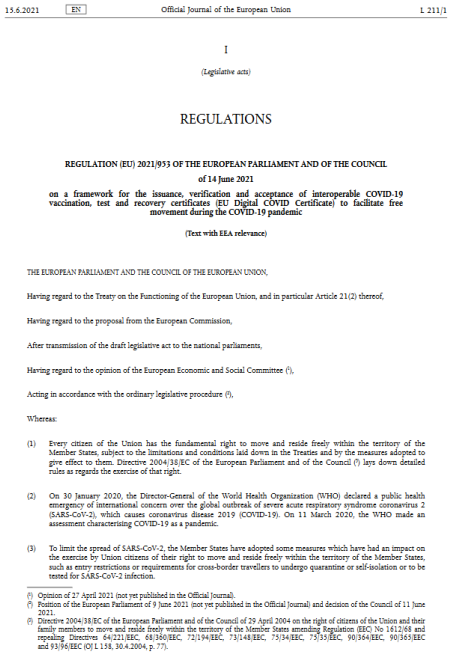

15.6.2021 EN Official Journal of the European Union L 211/1

I

(Legislative acts)

REGULATIONS

REGULATION (EU) 2021/953 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

of 14 June 2021

on a framework for the issuance, verification and acceptance of interoperable COVID-19 vaccination, test and recovery certificates (EU Digital COVID Certificate) to facilitate free movement during the COVID-19 pandemic

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 21(2) thereof,

Having regard to the proposal from the European Commission,

After transmission of the draft legislative act to the national parliaments,

Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee ([1]),

Acting in accordance with the ordinary legislative procedure ([2]),

Whereas:

(1) Every citizen of the Union has the fundamental right to move and reside freely within the territory of the Member States, subject to the limitations and conditions laid down in the Treaties and by the measures adopted to give effect to them. Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council ([3]) lays down detailed rules as regards the exercise of that right.

(2) On 30 January 2020, the Director-General of the World Health Organization (WHO) declared a public health emergency of international concern over the global outbreak of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), which causes coronavirus disease 2019 (COVID-19). On 11 March 2020, the WHO made an assessment characterising COVID-19 as a pandemic.

(3) To limit the spread of SARS-CoV-2, the Member States have adopted some measures which have had an impact on the exercise by Union citizens of their right to move and reside freely within the territory of the Member States, such as entry restrictions or requirements for cross-border travellers to undergo quarantine or self-isolation or to be tested for SARS-CoV-2 infection.

([1]) Opinion of 27 April 2021 (not yet published in the Official Journal).
([2]) Position of the European Parliament of 9 June 2021 (not yet published in the Official Journal) and decision of the Council of 11 June 2021.
([3]) Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC (OJ L 158, 30.4.2004, p. 77).

- https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en
- https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_en

- Il certificato è entrato in vigore **dall 1° luglio 2021**.
- Dal 1° giugno 2021 è già attiva la piattaforma europea (gateway) su cui si basa il certificato.
- Il quadro comune previsto è vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e ha l'obiettivo di agevolare, laddove possibile, sulla base di prove scientifiche, la **revoca graduale e coordinata delle restrizioni da parte degli Stati membri**.

- Per approfondimenti: https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1300591/index.html?part=dossier_dossier1

Finalità prevista dal Reg.UE 2021/953

- **agevolare la libera circolazione delle persone tra gli stati europei durante la pandemia di COVID-19**
- In caso di viaggio, il titolare del certificato dovrebbe, in linea di principio, essere esonerato dalle restrizioni alla libera circolazione: gli Stati membri dovranno cioè astenersi dall'imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di un certificato COVID digitale dell'UE, a meno che esse non siano necessarie e proporzionate per tutelare la salute pubblica.
- In tal caso, ad esempio in risposta a nuove varianti che destino preoccupazione, lo Stato membro in questione è tenuto ad informare la Commissione e tutti gli altri Stati membri e giustificare tale decisione.

- Gli Stati membri possono limitare il diritto fondamentale alla libera circolazione per motivi di sanità pubblica.
- Tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico, vale a dire la tutela della salute pubblica, come sottolineato nella raccomandazione (UE) 2020/1475.
- È necessario che tali limitazioni siano applicate conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione, segnatamente la proporzionalità e la non discriminazione.

Il GP non costituirà un prerequisito per la libera circolazione, che costituisce un diritto fondamentale nell'UE.

App di Verifica

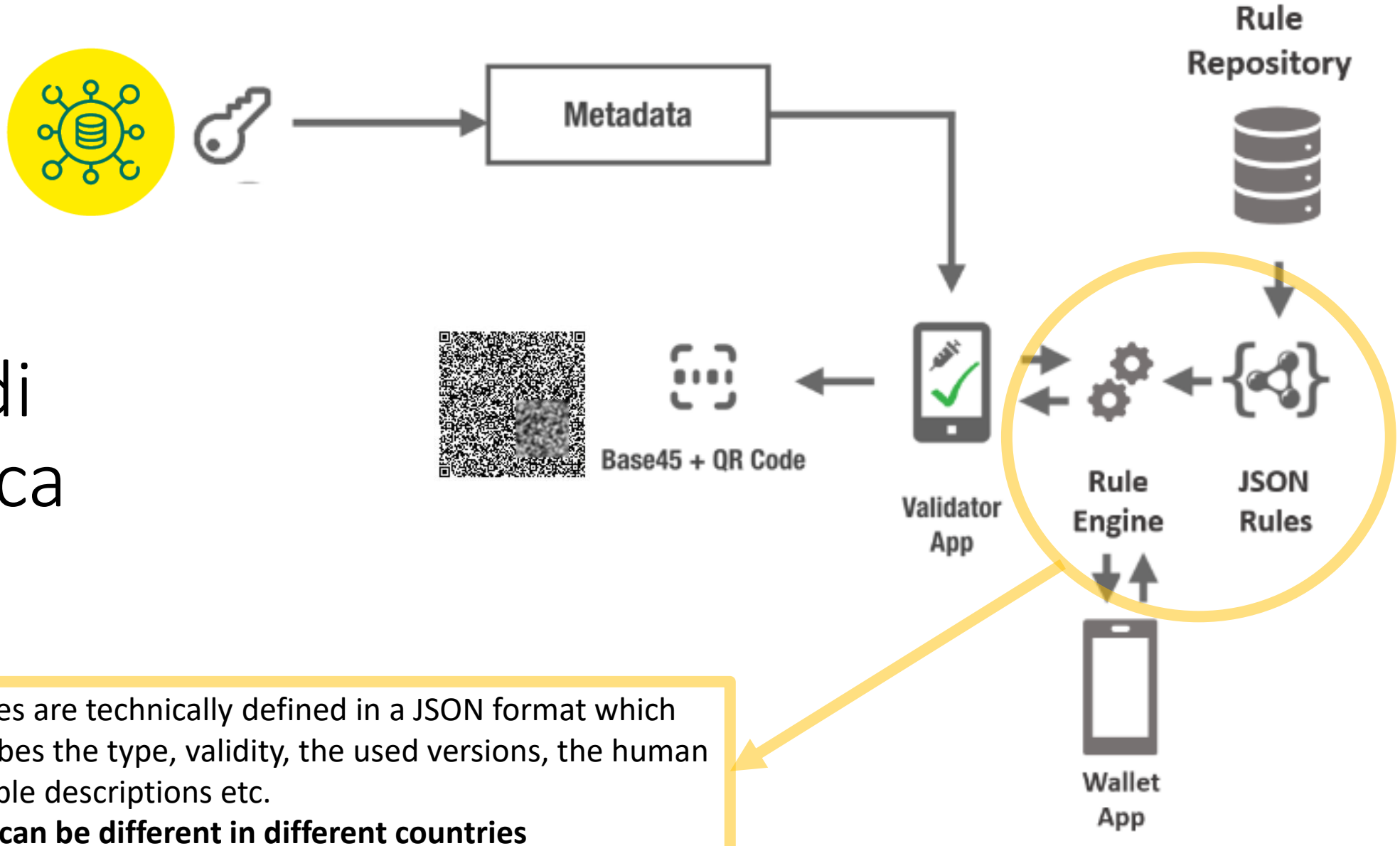

All rules are technically defined in a JSON format which describes the type, validity, the used versions, the human readable descriptions etc.
<u>Rules can be different in different countries</u>

Re-open EU: informazioni aggiornate sulle misure sanitarie e di viaggio

- https://reopen.europa.eu/en/map/ITA/7001

- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica al trattamento dei dati personali effettuato nel quadro del presente regolamento.
- Il presente regolamento stabilisce la base giuridica per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679, necessario per il rilascio e la verifica dei certificati interoperabili previsti dal presente regolamento.
- Esso non disciplina il trattamento dei dati personali relativi alla documentazione di una vaccinazione, di un test o di una guarigione per altri fini, per esempio a fini di farmacovigilanza o per la conservazione di cartelle cliniche individuali.
- **Gli Stati membri possono trattare i dati personali per altri fini se la base giuridica per il trattamento di tali dati ad altri fini, inclusi i relativi periodi di conservazione, è stabilita dalle legislazioni nazionali**, che devono essere conformi alla normativa dell'Unione in materia di protezione di dati e ai principi di efficacia, necessità e proporzionalità, e dovrebbero contenere disposizioni che definiscono chiaramente l'ambito e la portata del trattamento, la finalità specifica in questione, le categorie di soggetti che possono verificare il certificato nonché le pertinenti garanzie per prevenire discriminazioni e abusi, tenendo conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
- Laddove il certificato venga utilizzato **per scopi non medici**, i **dati** personali ai quali viene effettuato l'accesso durante il processo di verifica **non devono essere conservati**, secondo le disposizioni del presente regolamento.

Rif. Normativi italiani

- DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52
- Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00064) (GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021)

- 25/05/2021 Il DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 (in G.U. 25/05/2021, n.123)
- 31/05/2021 Il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31/05/2021, n.129
- 21/06/2021 La LEGGE 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n.146)
- 23/07/2021 Il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 (in G.U. 23/07/2021, n.175)
  - ha disposto (con l'art. 3, comma 2) la modifica dell'art. 9, comma 10-bis.
  - ha disposto (con l'art. 3, comma 1) l'introduzione dell'art. 9-bis.
  - ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 9, commi 3, 9 e 10.
- 24/07/2021 La LEGGE 23 luglio 2021, n. 106 (in SO n.25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n.176)
- 30/07/2021 La LEGGE 29 luglio 2021, n. 108 (in SO n.26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n.181)
- 06/08/2021 Il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 (in G.U. 06/08/2021, n.187)
  - ha disposto (con l'art. 1, comma 6) l'introduzione dell'art. 9-ter.
  - ha disposto (con l'art. 2, comma 1) l'introduzione dell'art. 9-quater.
  - ha disposto (con l'art. 4, comma 2) la modifica dell'art. 5, comma 2; (con l'art. 4, comma 3) la modifica dell'art. 5, comma 1.
- 10/09/2021 Il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 (in G.U. 10/09/2021, n.217)
  - ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione dell'art. 9-ter. 1.
  - ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione dell'art. 9-ter. 2.
- 21/09/2021 il DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 (GU Serie Generale n.226 del 21-09-2021)
  - ha disposto (con l'art. x, comma x) l'introduzione dell'art. 9-quinquies.
  - ha disposto (con l'art. x, comma x) l'introduzione dell'art. 9-ter. 2.

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html

- A partire dal 19 settembre 2021 (L.126/21), la validità delle Certificazioni verdi Covid-19 già emesse per completamento del ciclo vaccinale verrà automaticamente portata a 12 mesi anziché 9, come previsto inizialmente
- Nel caso di **esito negativo** a seguito di **Test antigenico rapido** la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per **48 ore** dall'ora del test.
- Nel caso di **esito negativo** a seguito di **Test molecolare** la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per **72 ore** dall'ora del test.
- Nei casi di **guarigione** da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per **180 giorni (6 mesi).**
- In caso di **vaccinazione**:
- per la **prima dose** dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire **dal 15° giorno fino alla dose successiva**;
- nei casi di seconda dose e dose unica per infezione precedente alla vaccinazione o infezione successiva almeno dopo 14 giorni dalla prima dose, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e sarà valida per 12 mesi dalla data di somministrazione;
- nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e sarà valida per **12 mesi**.

Art. 9 - DL 52/21 istituisce Certificazioni verdi COVID-19

- Co.10-bis Art.9 DL 52/21 Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui a
  - articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, e 9-bis, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del DL 52/21
  - Nonché articolo 1-bis del DL 44/21
- Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 e' disposto esclusivamente con legge dello Stato
- Inoltre Art. 5 DL 111/21 ha stabilito che possono essere utilizzate anche per gli ulteriori articoli aggiunti al DL 52/21
  - 9-ter, 9-quater
  - 9.ter1, 9.ter2 (??)

- Co.10 Art.9 DL 52/21 Con dPCM sono individuate
  - specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità
  - dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle certificazioni verdi COVID-19,
  - modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche
  - modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale -DCG
  - tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni
  - misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni
  - indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni

in vigore dal: 23-7-2021 a seguito DL 105/21, convertito con L,126/21

Art. 9-bis DL 52/21 Impiego certificazioni verdi COVID-19

- 1. A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':
- a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati ;
- b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso;
- e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
- f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attivita' riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
- g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita' di ristorazione;
- g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2
- h) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino', di cui all'articolo 8-ter;
- i) concorsi pubblici.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivita' di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

- 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalita' digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalita' di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo
- 4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi
- 5. Il Ministro della salute con propria ordinanza puo' definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.

Art. 13 - DL 52/21 Sanzioni

- La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9-bis è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
- Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
- Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.

Art. 9-ter DL 52/21 Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonche' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario e' considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro e' sospeso e non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

- 4. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonche' delle scuole paritarie e delle universita' sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita' di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalita' individuate dalle universita'.
- 5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

in vigore dal: 11-9-2021 a seguito DL 122/21

Art. 9-ter1 DL 52/21 Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo

- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Le verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo.
- 2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche' ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
- 3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

- 4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita' di verifica.
- 5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

in vigore dal: 11-9-2021 a seguito DL 122/21

Art. 9-ter2 DL 52/21 Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso nelle strutture della formazione superiore

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
- 2. La misura di cui al comma 1 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

- 3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al predetto comma 1, secondo modalita' a campione individuate dalle medesime Istituzioni. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
- 4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74.

in vigore dal: 22-9-2021 a seguito DL 127/21

Art. 9-quinquies DL 52/21 Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico

- 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attivita' lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita' lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

- 4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
- 5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, puo' adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalita' organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e' considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.

- 7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e' punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
- 8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonche' per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita in euro da 600 a 1.500.
- 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
- 10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

- 11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.
- 12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.
- 13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

in vigore dal: 22-9-2021 a seguito DL 127/21

Art. 9-sexies DL 52/21 Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari

- 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attivita' lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
- 2. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 e' considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.
- 3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed e' sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione e' trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.
- 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al magistrato onorario.

- 5. I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attivita' giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' di cui al comma 5, dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalita' di verifica.
- 6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies.
- 7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-quinquies.
- 8. Le disposizioni del presente articolo **non si applicano** ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli **avvocati** e gli altri **difensori**, i **consulenti**, i **periti** e gli altri **ausiliari** del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i **testimoni** e le **parti** del processo.

in vigore dal: 22-9-2021 a seguito DL 127/21

Art. 9-septies DL 52/21 Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato

- 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attivita' lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attivita' e' svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita' lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

- 4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
- 5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
- 6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.

→DLgs 81/08

- 7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
- 8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e' punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
- 9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonche' per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita in euro da 600 a 1.500.
- 10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

D.Lgs.81/2008 Salute e sicurezza sul lavoro.

Se detenere il GP è misura di SSL…

Articolo 15 - Misure generali di tutela

- **Co.2 -** Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

- 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- 2. I lavoratori devono in particolare:
- *a)* contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- *b)* osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 euro ***[Art. 59, co. 1, lett. a)]***

Dubbi sul costo delle misure atte ad ottenere il Green Pass

Confindustria

- La norma, prevedendo il divieto di accesso nel luogo di lavoro senza green pass valido, **pone evidentemente a carico del soggetto obbligato l'onere economico** della esecuzione del tampone, posto quale requisito di legge per l'accesso al lavoro.
- Assumerlo a carico dell'azienda, al di là dell'onere, sarebbe incongruente con la scelta della vaccinazione quale strumento di precauzione e di natura sociale.

Dubbi

- **Se detenere il GP è misura di SSL (come sembra indicare la norma) allora il lavoratore non deve sostenere oneri finanziari (art. 15 D.Lgs.81/08)**
- Non deve sostenere costi per vaccinazione (ad oggi a carico dello Stato) e per il test antigenico o molecolare

→ Potrebbero esserci contenziosi!

Dubbi sulla comunicazione al prefetto

Confindustria

- il datore di lavoro è il primo ad accertare e contestare (comma 8) la violazione e, quindi, deve informare la Prefettura per il seguito sanzionatorio di competenza di quest'ultima.
- Tra i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione, non è escluso espressamente il datore di lavoro (che, anzi è uno degli incaricati dal legislatore di accertare e contestare disciplinarmente nel caso del comma 8).
- Peraltro, l'indicazione nel comma 10 di chi deve comunicare sembra escludere il riferimento alle norme generali

Dubbi

- Le sanzioni riguardano due il datore di lavoro (commi 4 e 5) e una il lavoratore (comma 8) che si trovi successivamente all'ingresso senza GP o con GP non valido.
- Per tali sanzioni si applica art.4 commi 1, 3, 5 e 9 DL 19/20. In particolare, al co.9 «Il Prefetto assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze … di pubblica sicurezza»
- Si ritiene che l'elenco del co.9 sia esclusivo; pertanto il DL non vi rientra e non può occuparsi dell'applicazione dell'art.4 DL 19/20
- Inoltre la mancata segnalazione al Prefetto (comma 10) non è sanzionata a dimostrazione che non è obbligo del DL, altrimenti sarebbe ciò sarebbe rientrato tra gli obblighi sanzionabili, come gli altri due

Art. 9-quater DL 52/21 Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto

1. A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
   A. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
   B. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
   C. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';
   D. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
   E. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

- 3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
- 4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Art.1 bis - DL 44/21 Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice.

- 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalita' e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali, secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio 2021, cui le direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID -19

Testo in vigore dal: 11-9-2021 con DL 122/2021

Non basta il Green Pass

Art.4 bis - DL 44/21 stensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie

- 1. Dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresi' a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita' lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis.

Al 25/09/2021, non si applica alle strutture ospedaliere!

- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
- 3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attivita' lavorativa sulla base di contratti esterni, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalita' di cui al primo periodo i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalita' definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Al 25/09/2021 questo dPCM non c'è!

Nulla è previsto per i lavoratori esterni, salvo il divieto di accesso

- 4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonche' ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, ad eccezione del comma 8, e la sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.
- 5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' sanzionato ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La stessa sanzione si applica alla violazione delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo

in vigore dal: 24-5-2020 con LEGGE di conversione 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n.132)

DL 19 /20 - art.4 Sanzioni e controlli

- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino a un terzo.
- 2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni.
- 3. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

- 4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
- 5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima.
- 6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
- 7. Al primo comma dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

- 8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
- 9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

dPCM 17/06/2021 Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del DL 52/21

- Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19». (21A03739) (GU Serie Generale n.143 del 17-06-2021)
- dPCM 10/09/21 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, per verifiche del personale scolastico nell’ambito delle scuole pubbliche. (21A05414) (GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021)

Art. 13 dPCM 17/06/21 Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC

- 1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e' effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticita', la validita' e l'integrita' della certificazione, e di conoscere le generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.
- 2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
- a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
- b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
- c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati;
- d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attivita' per partecipare ai quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati;
- e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro delegati;
- f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualita' di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati.

- 3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica.
- 4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identita' personale mediante l'esibizione di un documento di identita'.
- 5. L'attivita' di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.
- 6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo e' svolto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Art. 8 dPCM 17/06/21 Servizi per la generazione e la delle certificazioni verdi COVID-19

- 5. Nell'eventualita' in cui una struttura sanitaria afferente ai Servizi sanitari regionali, un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico USMAF o SASN comunichi alla Piattaforma nazionale-DGC, attraverso il Sistema TS, la positivita' al SARS-Cov-2 di una persona vaccinata o guarita da SARS-CoV-2, la Piattaforma nazionale-DGC genera una revoca delle certificazioni verdi COVID-19 eventualmente gia' rilasciate alla persona e ancora in corso di validita', inserendo gli identificativi univoci di dette certificazioni nella lista delle certificazioni revocate e comunicandoli al Gateway europeo. Della revoca di cui al primo periodo la Piattaforma nazionale-DGC invia notifica all'interessato, anche per il tramite dei dati di contatto eventualmente disponibili.

Green Pass: cosa fare entro il 15/10/2021

1. Verificare la presenza della Valutazione del Rischio Covid-19 (in aggiunta al protocollo), in quanto in caso di controlli potrebbero richiederla – obbligatoria da ottobre 2020
2. Definire il regolamento per le verifiche (DL 127/2021) e impartire istruzioni ai lavoratori sugli obblighi, divieti e prescrizioni connessi al green pass
3. Aggiornare l'informativa (per lavoratori e ospiti) sul trattamento dei dati personali (artt.13 e 14 GDPR)
4. Aggiornare il registro delle attività di trattamento dei dati personali (art.30 GDPR) con il nuovo trattamento di dati personali derivante dall'obbligo di verifica
5. Designare gli incaricati alle attività di verifica della Certificazione verde COVID-19 (autorizzazione privacy art.29 GDPR e delega DL 127/2021)
6. Qualora le verifiche siano affidate in appalto, designare l'appaltatore responsabile del trattamento (art.28 GDPR e delega DL 127/2021) con specifiche istruzioni in merito al trattamento dei dati personali
7. Addestrare gli addetti alle verifiche in base al regolamento e dotarli dello strumento di verifica (tablet o smartphone con app VerificaC19 installata)
8. Eventualmente affiggere il materiale informativo

Si possono sospendere le misure del Protocollo?

- No. La misura sul Green Pass è aggiuntiva (e distinta) rispetto a quelle previste nel Protocollo di prevenzione e contrasto
- Pertanto rimangono gli obblighi di distanziamento interpersonale, prassi di igiene delle mani e respiratoria, uso mascherine o separatori o barriere parafiato, riduzione della capienza dei locali, areazione, sanificazione, tracciamento, verifica temperatura, isolamento, quarantena, ecc.

FAQ

- **D: Più di un dipendente mi ha già chiesto se dietro sua specifica autorizzazione io non posso tenermi traccia della data di scadenza del green pass in previsione dei controlli che dovranno essere fatti a partire dal 15/10. E’ fattibile o è in contrasto con la normativa sulla privacy?**
- R: Ai sensi dell'art.13 comma 5 del dPCM 17/06/2021, l'attività di verifica delle certificazioni non deve e non può comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma. Pertanto a meno di ulteriori dPCM o pronunciamenti del Garante, il consenso dell'interessato non è sufficiente per trattare in forma organizzata e lecita uno scadenzario dei GP dei lavoratori, anche perché potrebbero essere revocati dall'autorità sanitaria e, in tal caso, il DL non potrebbe venirne a conoscenza.

- **D: è vietato raccogliere i dati relativi al lavoratore senza GP o con GP non valido anche nel caso si voglia/debba documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso?**
- R: va distinta l'attività di verifica da quella di contestazione della violazione o in merito all'esibizione del GP o al possesso di GP valido (per data e per intestatario). Infatti per la verifica, la raccolta di dati è vietata. Invece per la contestazione della violazione, un trattamento ulteriore è strettamente necessario almeno per la redazione di un verbale (o simile) e l'applicazione da parte del DL delle sanzioni previste dal caso in questione.

- **D: quali sono le sanzioni per un lavoratore?**
- R: le sanzioni sono
  - indicazione in LUL dell'assenza ingiustificata ai sensi del DL 52/21, magari specificando l'articolo a seconda dei casi (es. art.9-quinquies per i lavoratori pubblici e lavoratori generici in appalto presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici; art.9-septies per i lavoratori generici e in appalto presso settore privato; art.9-ter per personale della scuola e università; art.9-ter.1 per personale delle agenzie formative e lavoratori in appalto presso scuole e agenzie formative, art.9-ter.2 per lavoratori in appalto presso università, ecc.)
  - eventuale sospensione (max 10gg.+10gg. Non oltre 31/12/21) dopo 5 gg. Di assenza ingiustificata se attivato altro contratto in sostituzione
  - allontanamento dal luogo di lavoro
- Un caso particolare di contestazione è quello della violazione riscontrata non all'accesso, ma all'interno dei luoghi di lavoro. In tal caso, se il divieto rientra in una regolamentazione aziendale, potrebbe riscontrarsi anche un illecito disciplinare con l'irrogazione delle conseguenti sanzioni previste da CCNL
- In caso di accertamento da parte di agenti di Pubblica Sicurezza, il lavoratore incorre in sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a 1.500

- **D: a chi possono essere comunicati di dati del lavoratore?**
- R: Il verbale di contestazione e il relativo contenuto (dati) saranno presumibilmente comunicati
  - al consulente del lavoro o all'ufficio del personale
  - all'appaltatore ai fini di possibile contestazione di inadempienza contrattuale e quindi, a seconda dei casi, applicazione di penali, sospensione dei pagamenti, risoluzione del contratto, ecc.
- In caso di rifiuto ad allontanarsi, potrebbe essere necessario comunicare con gli agenti di pubblica sicurezza richiedendone l'intervento.

- Siccome «Le persone incaricate delle verifiche e dell’accertamento delle eventuali violazioni dovranno essere individuate con atto formale»,
- **D1: è sufficiente un foglio dove vengono segnalati i nominativi degli incaricati, da mantenere in ufficio?**
- R1: non basta: oltre all’elenco serve ana designazione del delegante controfirmata dal delegato
- **D2: sarà da allegare al documento valutazione rischi dell'ufficio / Duvri degli eventi?**
- R2: la norma non lo esplicita, ma tale elenco è utile nel DUVRI, relativamente alle persone coinvolte nell’appalto; ed è utile nel protocollo Covid-19, più che nel DVR
- **D3: va comunicato in altro modo a qualche organo competente?**
- R3: non va preventivamente comunicato a nessun organo di accertamento; solo in caso di controlli potrà essere trasmesso unitamente alle disposizioni organizzative adottate per effettuare le verifiche sul GP dei propri lavoratori e di terzi (appaltatori, fornitori, ecc.)

- **D: Posso usare sistemi di controllo del green pass collegati/integrati a quelli di rilevazione delle presenze?**
- R: Solo se il sistema di verifiche dei green pass collegato/integrato con quelli di rilevazione delle presenze
  - assicura la mancata registrazione dei dati della certificazione e
  - utilizza l’app VerificaC19 per il controllo, il cui esito positivo consente la registrazione della presenza.
- Allo stato attuale pare di difficile realizzazione nei termini sopra descritti.

- **D: Il green pass è obbligatorio anche per prestazioni lavorative brevi?**
- R: Sì. La norma non consente distinzioni, né quanto alla durata della prestazione, né per quanto riguarda il fatto che il luogo è frequentato da persone senza green pass. Quindi, qualsiasi lavoratore si rechi in luoghi presso i quali eseguire la prestazione lavorativa, deve essere controllato tanto dal datore di lavoro titolare del rapporto di lavoro, quanto del datore di lavoro titolare del luogo nel quale viene svolta la prestazione, benché di breve durata.
- Si faccia il caso del trasportatore che si reca in un supermercato per il deposito della merce, dove gli utenti evidentemente non sono obbligati ad avere il green pass. Ovviamente il trasportatore (come i commessi) deve possedere un green pass, che deve essere stato controllato dal datore di lavoro titolare del rapporto di lavoro e dal titolare dell’esercizio presso il quale verrà svolta l’attività di consegna.

- **D: L’obbligo di possesso del green pass vale anche per i lavoratori stranieri che, ai fini dell’accesso in Italia, non sono tenuti al possesso del green pass?**
- R: Sì, in quanto la norma dispone, senza eccezioni, l’obbligo del possesso del green pass.

- **D: Chi lavora da casa deve avere il Green Pass?**
- R: Chi lavora sempre in smart working non dovrà avere il GP, che serve per accedere ai luoghi di lavoro.
- In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di green pass

- **D: Quali test antigenici rapidi sono accettati per il certificato verde Covid-19?**
- Solo i cosiddetti test NAAT (compresi i test RT-PCR) e i test rapidi dell'antigene presenti nell'elenco comune stabilito sulla base della raccomandazione del Consiglio 2021/C 24/01 sono ammissibili per il rilascio del Green Pass ai sensi del regolamento sul certificato digitale COVID dell'UE. La lista è questa:
  - https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
- Ciascuno Stato membro può decidere se accettare test antigenici rapidi o solo test NAAT. L'Italia (art.9 co.1 DL.52/2021) ha nel Ministero della salute il soggetto preposto a definire quali siano validi. Le indicazioni si trovano nelle circolari
  - n. 21675 del 14 maggio 2021 "Uso dei test molecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2"
  - n. 36254 dell'11 agosto 2021 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)"
  - n. 43105 del 24 settembre 2021 " Aggiornamento delle indicazioni sull'impiego dei test salivari per il rilevamento dell'infezione da SARS-CoV-2, con particolare riferimento al monitoraggio della circolazione virale in ambito scolastico"
- Si veda https://www.dgc.gov.it/web/faq.html FAQ «Quali tipi di test sono validi per avere la Certificazione verde Covid-19 in Italia?»